

Avv. Bruna Monaco

Via IV Novembre n. 12 – 00049 Velletri (Rm)

Tel. 06.96153079

avvmonacobruna@gmail.com - bruna.monaco@oav.legalmail.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
ESECUZIONE IMMOBILIARE R.G.E. 499/2014

AVVISO DI VENDITA DELEGATA



La Professionista delegata **Avv. Bruna Monaco**, nominata dal G.E.,
vista l'ordinanza con la quale il Giudice dell'Esecuzione ordina la vendita dell'immobile oggetto del
procedimento esecutivo in epigrafe,
vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'Esecuzione del 04.06.2019 nella espropriazione
immobiliare n. **499/2014** per le operazioni di cui all'art. 591 bis c.p.c.



DISPONE

Che il compendio pignorato appresso descritto sia sottoposto a

VENDITA SENZA INCANTO



Lotto 2: Prezzo base € 15.000,00

Offerta minima € 11.25000,00

In caso di gara ex art. 573 C.p.c. eventuali offerte in aumento non potranno essere inferiori a €
1.000,00



FISSA

08.10.2025

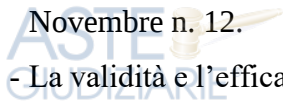


Quale data per l'esame delle offerte e per la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 c.p.c. nonché
per l'eventuale gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c., dalle ore 12.00, presso il proprio studio
in Velletri, Via IV Novembre n. 12. Alle ore 11.30 del medesimo giorno verranno aperte tutte le buste
pervenute per ciascuna asta fissata per tale data ammettendo la presenza solo di coloro che si
dichiareranno offerenti.



FISSA

- Il termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto entro le ore 13.00 del giorno
precedente quello fissato per la vendita senza incanto, presso il proprio studio in Velletri, Via IV
Novembre n. 12.
- La validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dalla Professionista delegata con i poteri alla
stessa delegati dal Giudice dell'esecuzione e secondo gli articoli 571, 572 del C.p.c.
- Nel caso vi siano più offerte, la professionista invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta



più alta, stabilendosi aumenti non inferiori ad € **1.000,00 per il Lotto 2**, salva l'opzione lasciata alla Professionista delegata nell'ipotesi prevista dall'art. 573 2° comma C.p.c. In difetto di gara, se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base del presente avviso di vendita, la professionista non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione. Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, la professionista tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

- Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma dell'art. 573 C.p.c. è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, la professionista non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 C.p.c.
- Le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti che vogliano presenziare; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta; nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento dovrà effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente; il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
- Nella vendita senza incanto non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione.

AVVISA

che l'offerta dovrà essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale saranno annotati a cura della medesima Professionista ovvero da parte dell'addetto allo studio ricevente il plico, il nome, previa sua identificazione, di chi materialmente provvede al deposito (che può essere persona diversa dall'offerente), il nome del Giudice dell'esecuzione, nonché il nome della Professionista delegata e la data fissata per l'esame delle offerte;

che nessuna altra indicazione, né nome, né numero della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro deve essere apposta sulla busta;

che l'offerta dovrà contenere una dichiarazione in regola con il bollo, contenente – a pena di inefficacia - ;

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta) il quale dovrà anche presentarsi il giorno fissato per la vendita. Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne l'offerta

dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare; se l'offerente è cittadino di altro Stato, non facente parte della Comunità europea l'offerta dovrà contenere certificato di cittadinanza e di residenza in Italia ed eventualmente permesso o carta di soggiorno, al fine della verifica della condizione di reciprocità;

- in caso di avvocato che presenti offerta per persona da nominare, la riserva di nomina dovrà essere effettuata nell'istanza di partecipazione all'incanto;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore di oltre un quarto del prezzo stabilito ed indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia;
- il termine di pagamento del prezzo che non potrà essere comune superiore a centoventi giorni dalla data di aggiudicazione o la dichiarazione che intende ricorrere al pagamento rateale entro 12 mesi; in quest'ultimo caso, qualora ricorrano giustificati motivi, il Giudice potrà disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro il termine non superiore a dodici mesi;
- espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- che qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (per esempio box, posti auto, cantine) si potrà fare una unica offerta valida per più lotti dichiarando però di volerne acquistare uno solo. In tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri. Qualora i lotti omogenei abbiano prezzi differenti, l'offerta non potrà essere inferiore al prezzo più alto;
- che all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente e, se necessario, valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad esempio procura speciale o certificato camerale) nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a "Avv. Bruna Monaco" seguito dal numero dell'esecuzione (Avv. Bruna Monaco – Esecuzione n. **499/2014 Lotto 2**) per un importo non inferiore al decimo del prezzo proposto. Detto importo sarà trattenuto in caso di rifiuto all'acquisto. Per detto importo dovrà depositare dichiarazione;
- che in caso di dichiarazione presentata da più soggetti sia indicato chi, tra questi, abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;
- che l'assegno deve essere inserito nella busta e quest'ultima deve essere debitamente sigillata;
- che l'offerta non è efficace se perviene allo studio oltre il termine sopra indicato, se il prezzo offerto è inferiore di oltre un quarto del prezzo base indicato, se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto dal medesimo offerente;
- che l'offerta è irrevocabile salvo quanto previsto dall'art. 571 C.p.c.
- che in caso di rifiuto dell'acquisto la cauzione del dieci per cento sarà trattenuta;

- che si potrà procedere alla aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
- che qualora l'aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare al momento dell'aggiudicazione l'istituto di credito erogante;
- che tutte le spese di vendita, successive e dipendenti comprese quelle per la cancellazione delle formalità inerenti alla procedura, disciplinate dal D.M. 25.05.1999 n. 313 e dall'art. 591 bis c.p.c., saranno comunicate all'aggiudicatario nei giorni successivi all'aggiudicazione definitiva e dovranno essere versate entro il termine stabilito dalla Professionista delegata.

DISPONE

La professionista delegata provvederà ai sensi dell'art. 576 C.p.c. solo quando riterrà probabile che la vendita con incanto possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'art. 568 C.p.c.

Qualora l'aggiudicatario per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato le somme dovranno essere erogate entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo direttamente dall'istituto di credito mutuante con le modalità indicate dalla professionista delegata mediante consegna di un assegno circolare non trasferibile intestato allo stesso. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma cod. proc. civ. nel decreto di trasferimento il Giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ***** da parte di ***** a fronte del contratto di mutuo a rogito ***** del ***** rep. ***** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 cod. proc. civ., è fatto divieto al Direttore dell'Ufficio del Territorio di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"; in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

AVVISA

Che l'aggiudicazione del bene obbliga l'aggiudicatario nel termine di giorni 120 dall'aggiudicazione, a versare presso lo studio della Professionista delegata l'intero prezzo di aggiudicazione, dedotto l'importo per cauzione già versato, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Professionista delegata;

che, unitamente al versamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario dovrà allegare la dichiarazione antiriciclaggio ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 231/2007;

che l'aggiudicatario dovrà inoltre, nel medesimo termine di cui sopra, versare l'importo presumibile delle spese e dei compensi relativi all'esecuzione di cui all'art. 591 bis c.p.c. secondo comma n. 11 compresi quindi i compensi e le spese per la cancellazione delle formalità come liquidato dal Giudice dell'esecuzione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e la cauzione versata verrà confiscata salvo gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c.

Qualora sull'immobile posto in vendita, gravi un mutuo fondiario, l'aggiudicatario, entro giorni centoventi (120) dall'aggiudicazione, dovrà versare direttamente alla Banca la parte del prezzo che corrisponde al credito della Banca stessa per capitale, accessori e spese, ai sensi dell'art. 41 comma 4 e 5 della Legge 1 Settembre 1993 n. 385 e dovrà versare altresì nello stesso termine gli eventuali residui prezzi (dedotta la cauzione) mediante assegno circolare intestato all'Avv. Bruna Monaco. Nel caso in cui l'aggiudicatario preferisca accollarsi il mutuo fondiario, egli entro quindici (15) giorni dall'aggiudicazione definitiva, dovrà pagare all'istituto mutuante le semestralità scadute, accessori e spese nonché l'eventuale differenza prezzo di cui all'art. 41, e dichiarare di voler approfittare del mutuo concesso ai debitori espropriati;

che l'aggiudicatario dovrà eleggere domicilio nel Comune di Velletri;

che, qualora l'aggiudicatario abbia intenzione per il versamento del saldo prezzo di fare ricorso a mutuo bancario dovrà formulare apposita istanza a pena di decadenza al momento dell'aggiudicazione indicando l'Istituto di credito erogante e che, in ogni caso, il termine per il versamento del saldo prezzo non sarà soggetto a proroghe qualora l'Istituto mutuante non garantisca entro il termine fissato, l'erogazione del mutuo;

che se il versamento del prezzo con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate a favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il Conservatore dei Registri Immobiliari non potrà eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata;

che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito dal Giudice dell'Esecuzione ovvero l'aggiudicatario non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine, il Giudice stesso con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa ovvero la perdita sempre a titolo di multa delle rate già versate e quindi dispone un nuovo incanto.

RENDE NOTO

- Che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6/6/2001 n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere a sua cura e spese, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della L. 47/85 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura della Professionista delegata ma a spese dell'aggiudicatario;
- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza, sui siti internet: portale delle vendite pubbliche e www.astegiudiziarie.it
- il presente avviso sarà pubblicato sui siti internet portale delle vendite pubbliche e www.astegiudiziarie.it ed infine pubblicato per sunto sul quotidiano "Il Messaggero".

AUTORIZZA

I creditori interessati a dare pubblicità della presente ordinanza, esclusivamente a loro cura e spese non rimborsabili, neppure ex art. 2770 c.c., anche con forme alternative e diverse a quelle indicate purché nel rispetto della riservatezza e della dignità delle parti della procedura esecutiva.

PRECISA

Che le spese vive per gli oneri pubblicitari e per le altre esigenze della procedura, ove non siano disponibili fondi della procedura, dovranno essere anticipate dai creditori pignoranti ed intervenuti.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile sito in Albano Laziale (Rm), Via Tor Paluzzi n. 260, e precisamente:

LOTTO 2: locale negozio posto al piano terra, confinante con proprietà sub. 8, a sud con spazio esterno “corte comune” verso via Tor Paluzzi, ad ovest con corte comune e ad est con proprietà sub. 2 int. 1, distinto al NCEU al Foglio 32, p.lla 469, sub. 7, ctg C1, cl. 6, cons. mq. 37, sup. cat. 46, r.c. 1073,92.

L’immobile non è occupato da terzi. All’interno vi sono beni mobili dell’esecutato il quale ha dichiarato che non risulta costituito un Condominio.

Dalla Ctu risulta che per il fabbricato di cui è parte detto immobile è stata rilasciata Concessione Edilizia in Sanatoria del 12.06.2003, raggruppante diverse domande di condono edilizio (prot. 6314, 6313, 6287, 793, 1337, 6286, 7078 dell’anno 1986) e che per il Lotto 2 risultavano chiuse due delle tre aperture poste su di un lato. Detta irregolarità, nella Ctu, è stata definita sanabile mediante procedura “CILA” con pagamento di rispettivi oneri e sanzioni. Si fa rinvio integrale alla perizia di ufficio.

Nel trasferimento sono comprese tutte le accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive.

L’immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione alla legge n. 47/1985 e sue modificazioni.

Tutte le attività che, a norma degli articoli 571 e seguenti del C.p.c., devono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice dell’Esecuzione, o dal Cancelliere o dal Giudice dell’Esecuzione, sono eseguite dalla Professionista delegata presso il suo studio in Velletri, Via IV Novembre n. 12.

Per ogni informazione sull’incanto, rivolgersi all’Avv. Bruna Monaco, con studio in Velletri, Via IV Novembre n.12, tel. 06/96153079, giorni martedì-mercoledì-venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Custode Giudiziario: Avv. Bruna Monaco

Eventuali richieste di visita dell’immobile dovranno essere eseguite tramite portale : pvp.giustizia.it del sito www.astegiudiziarie.it

Velletri, lì 13.07.2025

La Professionista delegata

Avv. Bruna Monaco